

CX.

TORNATA DEL 9 APRILE 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Approvazione, per articoli, del progetto di legge: Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette — votazione a scrutinio segreto del predetto disegno di legge e di quelli discussi nelle sedute precedenti, e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di 10 giorni per motivi di famiglia i signori senatori: Di Bagno, Fornoni, Di Prampero, Guala e Manzoni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette » (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per: Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto.

(V. Stampato n. 207).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Agli articoli 3, 25, 44, 53 e 54 delle leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, numero 3591 e 2 aprile 1882, n. 674 sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

Può infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai comuni senza aprire concorso per

terna o per asta: purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente, e purchè non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori.

Tale istanza dovrà essere accompagnata da deposito in danaro o rendita pubblica dello Stato al corso di borsa corrispondente all'uno per cento della somma annuale da riscuotersi.

Il deposito andrà perduto ove l'offerta sia abbandonata, e dovrà essere completato nei modi e termini dell'articolo 7 all'epoca della gara.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il tre per cento.

Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Art. 25. — Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, colle quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune; nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla provincia, al comune.

Art. 44. — L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome, cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento, che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo deve essere di dieci giorni.

Art. 53. — Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di tre decimi.

Tale decreto, cinque giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del comune nel quale sono situati gli immobili del debitore.

Art. 54. — Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

Non presentandosi oblatori al terzo esperimento l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovrimposte da non oltrepassare però la metà del prezzo, come sopra indicato, e salvo le disposizioni contenute nell'art. 47 per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente. La detta somma sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta. L'esattore non può essere mai deliberatario.

(Approvato).

Art. 2.

Gli immobili pervenuti al demanio dello Stato per effetto dell'art. 51 della legge 20 aprile 1871, n. 102, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1872 e retro, ed in quelli dei quattro quinquenni 1873-77, 1878-82, 1883-87 e 1888-92 e tuttora posseduti dal demanio alla data della promulgazione della presente legge

potranno essere ceduti con esenzione delle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o a chiunque ne faccia domanda e paghi entro il 31 dicembre 1894 una somma corrispondente ad un'annata delle imposte e sovrimposte relative.

Il pagamento potrà farsi in tre rate annuali.

Gli espropriati avranno sempre la preferenza. In difetto dell'espropriato la preferenza sarà data agli acquirenti che possiedono una proprietà attigua all'immobile devoluto.

Fra più acquirenti limitrofi la preferenza sarà in favore di colui che possiede la proprietà minore.

(Approvato).

Art. 3.

I beni che perverranno al demanio dello Stato in seguito a devoluzioni che potessero verificarsi nell'anno 1893 per imposte comprese nei ruoli del quinquennio 1888-92, potranno essere acquistati essi pure, alle predette condizioni, e salvo il disposto dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192. Il pagamento del cennato corrispettivo dovrà eseguirsi entro il 31 dicembre 1895.

(Approvato).

Art. 4.

Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1894 e rispettivamente al 1° gennaio 1895, non fosse stata prodotta domanda di acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura al comune nel territorio del quale si trovano.

(Approvato).

Art. 5.

Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'art. 4, ceduti al locale comune gli immobili che pervenissero al demanio dello Stato in seguito ad espropriazioni promosse per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1893 e seguenti.

(Approvato.)

Art. 6.

Durante il periodo nel quale i detti beni rimarranno di proprietà del comune e sino a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 2ª), saranno esonerati da imposta o sovrimposta.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette;

Sulla competenza dei conciliatori;

Disposizioni per la leva sui nati nel 1872;

Autorizzazione ai comuni Alluvione-Cambiò, Avolasca, Bubbio ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1892 la media per il triennio 1884-85-86;

Conversione in legge del reale decreto 3 dicembre 1891, n. 657 relativo, ai funerali del compianto cav. nobile Carlo Cadorna, senatore del Regno, ministro di Stato e presidente del Consiglio di Stato;

Conversione in legge del reale decreto 22 febbraio 1892, n. 69, relativo ai funerali del compianto avv. comm. Emilio Broglio, già deputato al Parlamento e già ministro della pubblica istruzione;

Conversione in legge del reale decreto 3 marzo 1892, n. 89, relativo ai funerali del compianto avv. cav. Niccolò Ferracciù, vice presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Avverto che i tre progetti per la conversione in legge di tre decreti reali, non avendo dato luogo ad opposizione, saranno, secondo il regolamento, votati in una sola coppia di urne.

Dopo la proclamazione dell'esito dello scrutinio segreto sarà esaurito l'ordine del giorno, e per la prossima futura convocazione i signori senatori saranno avvertiti con avviso a domicilio.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, CORSI L. fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio dei voti.)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sulla competenza dei conciliatori:

Votanti	92
Favorevoli	74
Contrari	17
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Disposizioni per la leva sui nati nel 1872:

Votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni Alluvione-Cambiò, Avolasca, Bubbio ed altri ad eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti per l'esercizio 1892 la media per il triennio 1884-85-86:

Votanti	93
Favorevoli	62
Contrari	20
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Conversione in legge del reale decreto 3 dicembre 1891, n. 657, relativo ai funerali del compianto cav. nobile Carlo Cadorna, senatore del Regno, ministro di Stato e presidente del Consiglio di Stato;

Conversione in legge del reale decreto 22 febbraio 1892, n. 69, relativo ai funerali del compianto avv. comm. Emilio Broglio, già deputato al Parlamento e già ministro della pubblica istruzione;

Conversione in legge del reale decreto 3 marzo 1892, n. 89, relativo ai funerali del compianto avv. cav. Niccolò Ferracciù, vicepresidente della Camera dei deputati:

Votanti	93
Favorevoli	78
Contrari	14
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette:

Votanti	92
Favorevoli	82
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 4 e 45).